

Avv. Giuseppe Sartorio
Avv. Antonio Lamarte

Napoli, Via dei Mille n.16 – **Roma**, Via della Giuliana n.80

Tel. 081.400.400 - 081.405.412 fax

giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it -

antoniolamarte@avvocatinapoli.legalmail.it

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA –

Sezione II Quater

RG 10981/2022

Udienza pubblica 12 aprile 2022

NOTIFICAZIONE DEL SUNTO DEL RICORSO

MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

PER la **ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI A.P.S.**, con sede in Reggio Emilia vico Parisetti 2, (P.IVA 2551850353 C.f. 91162250350), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Daria De Luca (C.F. DLCDRA80B69I480C), rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Giuseppe Sartorio ed Antonio Lamarte con domicilio digitale eletto presso giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it e antoniolamarte@avvocatinapoli.legalmail.it

Nel giudizio rg.10981/2022 promosso

CONTRO

il **MINISTERO DELLA CULTURA** in persona del Ministro p.t., rapp.to ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma,

resistente

E NEI CONFRONTI di

Roma City Ballet Company società consortile a r.l.

Compagnia Danza Emiliano Pellisari Studio,

Associazione Danza APS,

Consorzio Coreografi Danza d'Autore Con.Cor.D.A.,

controinteressate

PREMESSO CHE

La ricorrente ha ritualmente notificato e depositato innanzi Codesto Ecc.mo TAR del Lazio, Roma il ricorso nei confronti del Ministero della Cultura e nei confronti di n.ro 4 controinteressati, per l'annullamento previa sospensione del Decreto del Direttore Generale Spettacolo n. 413 del 23 giugno 2022, relativo all'ammissione al contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il triennio 2022-2023-2024 e per l'anno 2022 per il settore della Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n.332 e ss.mm.ii, e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con cui è stata escluso dall'accesso al contributo il progetto/programma annuale e triennale presentato dalla ricorrente Associazione Culturale Cinqueminuti, cui è stato attribuito un punteggio pari a complessivi 7,5 punti, inferiore alla soglia di ammissibilità minima di 10,00.

Il ricorso è stato ritualmente notificato, ex art. 41, co. 1 c.p.a., in data 22.9.2022, nei confronti della Amministrazione (presso l'Avvocatura Generale dello Stato), nonché nei confronti di quattro dei controinteressati indicati in epigrafe.

Il ricorso, calendarato con il n.ro 10981/2022 di RG, assegnato alla Sezione II Quater, è stato chiamato alla Camera di Consiglio del 14.11.2022, in occasione della quale si è costituito a verbale il Ministero a mezzo dell'Avvocato di Stato, che ha depositato in data odierna atto di costituzione e documenti (avv. Lorenzo D'Ascia).

All'esito della discussione con ordinanza n.7009 del 15.9.2022, la Sezione II Quater ha così statuito *“Ritenuto che, ad un primo esame dei motivi di ricorso, appare meritevole di positivo apprezzamento la censura (sollevata con il terzo mezzo) con cui sono dedotti vizi di illogicità manifesta ed erroneità fattuale con riferimento ai punteggi assegnati per i fenomeni “Partecipazione a festival” e*

“Integrazione con strutture e attività del sistema culturale”, trattandosi di elementi di valutazione suscettibili di valutazione oggettiva, assumendo rilevanza “l’aspetto quantitativo della presenza del “fenomeno”, del grado di rilevanza, della frequenza della sua manifestazione, che può essere apprezzato facendo riferimento ad indicatori di tipo anche quantitativo” (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 14.11.2019, n. 13049), non essendo comprensibili i motivi per cui alcuni dei richiedenti hanno ottenuto per le medesime voci un punteggio più elevato, pur avendo indicato la presenza dei medesimi fenomeni per un “quantitativo” inferiore;

Valutate favorevolmente anche le ragioni addotte a fondamento del periculum (cfr. relazione di stima dei danni versata in atti in data 9.11.2022);

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare limitatamente alla citata doglianza, disponendo, per l’effetto, che il Ministero proceda al riesame della domanda di contributo presentata dalla ricorrente con riferimento alle due voci sopra menzionate”

Considerata la necessità, ai sensi dell’art. 49 comma 1 c.p.a., di disporre, nelle more, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per i settori dell’ambito Danza di cui agli artt. 25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n. 332 e ss.mm.ii;

Ritenuta l’opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell’art. 49 comma 3 c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all’uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;*
- il numero di registro generale del procedimento;*
- il nominativo della parte ricorrente;*

- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per i settori dell’ambito Danza di cui agli artt. 25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n. 332 e ss.mm.ii, con indicazione nominativa degli stessi;

- un sunto del ricorso;

- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell’intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell’amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;;

Ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della peculiarità delle questioni dedotte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, ordina al Ministero della cultura di riesaminare la domanda della ricorrente come ivi precisato.

Dispone l’integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 12 aprile 2023.

Compensa le spese”.

Pertanto, in adempimento di quanto statuito, è interesse della ricorrente procedere ai predetti incumbenti e, dunque, integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti/organismi di produzione ammessi della danza “prime istanze triennali” art.25 comma 1, DM 27.7.2017 n. 332 e ss.mm.ii, con indicazione nominativa degli stessi, da effettuarsi per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito internet del

Ministero, dell'Ordinanza n.7009/2022 del TAR del Lazio, Roma, del sunto del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati ai sensi dell'art.52, comma 2, c.p.a..

In ragione di quanto esposto ed illustrato, si riporta di seguito la trascrizione di un sunto significativo del ricorso depositato al TAR:

SUNTO SIGNIFICATIVO DEL RICORSO

La ricorrente, Associazione Culturale Cinqueminuti APS ha impugnato il Decreto del Direttore Generale Spettacolo n. 413 del 23 giugno 2022, relativo all'ammissione al contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il triennio 2022-2023-2024 e per l'anno 2022 per il settore della Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n.332 e ss.mm.ii e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con cui è stata escluso dall'accesso al contributo il progetto/programma annuale e triennale presentato dalla ricorrente Associazione Culturale Cinqueminuti A.p.s., cui è stato attribuito un punteggio pari a complessivi 7,5 punti, inferiore alla soglia di ammissibilità minima di 10,00.

Sono stati del pari impugnati gli atti presupposti, tra cui i verbali n.3 e 4 della Commissione di valutazione, le schede di valutazione della Commissione di Valutazione Consultiva con particolare riferimento alla scheda resa sul progetto/programma presentato dalla ricorrente Cinqueminuti A.p.s., cui è stato attribuito un punteggio pari a complessivi 7,5 punti; il Decreto rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021, con il quale erano stabiliti, per il triennio 2022-2024, i costi ammissibili, i punteggi e i massimali ai fini della valutazione delle domande di contributo di cui al FUS con particolare riferimento all'allegato B; la nota del 26.7.2022 prot.7249-P con cui la Direzione Generale Spettacolo del MIC, in riscontro all'istanza di accesso del 25.7.2022, aveva rilevato di

non avere traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli Commissari, pur avendo ciascun componente della Commissione, singolarmente, esaminato preliminarmente il progetto e proposto il punteggio individuale, prima della discussione collegiale;

Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha formulato n.ro 3 motivi in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI (ART. 3, 24 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.

Uno dei vizi che rendono illegittimi i provvedimenti impugnati risiede nella constatazione che non è consentito risalire, vista la dinamica procedurale confluita nel voto numerico finale attribuito nella scheda di valutazione, alle valutazioni e soprattutto ai giudizi/voti proposti dai singoli Commissari.

Con nota del 26.7.2022/0007249-P la Direzione Generale Spettacolo, in riscontro ad una seconda istanza di accesso, aveva affermato di *“non avere traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli Commissari, pur avendo ciascun componente della Commissione, singolarmente, esaminato preliminarmente il progetto, prima della discussione collegiale”*.

Addirittura con verbale n.5 del 27.6.2022, esibito dall’Avvocatura di Stato nella documentazione del 24.9.2022, addirittura all’indomani

della pubblicazione del Decreto impugnato e di verbali presupposti, è stato indicato a posteriori che il criterio assunto era quello della media dei giudizi proposti dai singoli Commissari con la conseguenza che vieppiù viziato il procedimento e la valutazione per la impossibilità di verificare se la media ed il voto finale fossero esatti e non sussistesse un errore o una incongruità del punteggio finale attribuito.

Pertanto, anche a volere accedere all'orientamento che ritiene che il voto numerico, espresso nelle schede di valutazione allegate ai verbali, sia espressione di un risultato uniforme collegiale **identico, in cui confluiscano singolarmente le valutazioni dei singoli componenti** – tale procedimento presuppone però pur sempre la possibilità di verificare la regolarità del percorso di valutazione seguito.

Diversamente laddove, come nel caso in esame, non sia consentito accedere a quel giudizio, reso da singoli componenti, in maniera separata e neppure contestuale, rispetto alla decisione collegiale, è evidente che la valutazione numerica finale espressa resti viziata perché incontrollabile, arbitraria ed insindacabile e perché non è stato consentito verificare l'esattezza della media tra i punteggi proposti dai singoli commissari.

A conferma della impossibilità di svolgere la verifica sta la constatazione, in termini esemplificativi e conclusivi, che nella scheda di valutazione alla ricorrente – per la voce “Partecipazione a festival” - è stato attribuito, **a fronte di ben 8 festival indicati nel progetto (di cui 4 sovvenzionati dal MIC)**, il punteggio assolutamente irrisorio,

pari a 0,50 (su quello max attribuibile di 3,00), a differenza di quello di 1,0, attribuito ad altra candidata, Roma City Ballet, la quale aveva dichiarato di non avere progettato festival alcuno ovvero a quello di 2,00 attribuito a “Nuovo Balletto Classico” con una indicazione festival certamente di valore assoluto ma risalente in gran parte agli anni '70 o di dimensione assolutamente locale!

In mancanza di tale passaggio la decisione espressa numericamente risulta totalmente fuori controllo ed è slegata da qualsiasi possibilità di verificare la regolare formazione della volontà.

Ampia la giurisprudenza rassegnata nel ricorso.

2. SEGUE: VIOLAZIONE DI LEGGE - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTIT.LI (ART. 3, 24 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.

Sussistono due ulteriori vizi.

2.1 In primo luogo la mancanza – vista l’assenza di ulteriori indicazioni contenute nel D.D. - di sub-criteri di attribuzione dei punteggi mediante una scala di graduazione dei giudizi/voti.

Se è vero che sussiste la cd. discrezionalità tecnica della valutazione da parte della Commissione è altrettanto vero che i criteri di valutazione, nell’ambito di una procedura selettiva nella quale si accede a fondi pubblici che riguardano VALUTAZIONI qualitative e PURE QUANTITATIVE, **devono essere infatti predisposti in maniera**

quanto più articolata e specifica possibile al fine di consentirne il sindacato, così da poter quanto meno individuare l'*iter* logico-argomentativo che la Commissione –e prima ancora i Commissari- ha posto a base del giudizio e nel contempo evitare di incorrere in valutazioni altamente arbitrarie che comportino un'odiosa disparità di trattamento.

Senonché nell'allegato B) del DD erano stati approvati i solì punteggi massimi che la Commissione avrebbe potuto attribuire in sede di valutazione della qualità artistica del progetto come risulta dalla apposita scheda riportata.

Allegato B Qualità artistica Triennio 2022/2023/2024

AMBITO DANZA

Tabella 1. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 1

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	PUNTEGGIO MASSIMO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	4
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico	7
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto	5
			Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	4
SOGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	3
		7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali	1
			Partecipazione a festival	3
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	2
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	2
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali			2	

PUNTEGGI MASSIMI Qualità artistica
Ambito DANZA
pag. 1/6

Pur volendo accedere a quanto, talora, sostenuto circa la sufficienza, adeguatezza dei criteri predeterminati lascia assai perplessi l'ampiezza del

sistema di punteggio e soprattutto l'assenza di una gradualità cui ancorare la valutazione trattandosi sia di valutazioni qualitative che **di valutazioni oggettive/quantitative** per le quali è quanto mai necessaria l'indicazione di una scala di punteggi min/max, cui vincolare il giudizio della Commissione che altrimenti avrebbe mano libera e rischierebbe di scivolare verso un giudizio arbitrario ed insindacabile.

Laddove i criteri di valutazione implicino ampi margini di apprezzamento discrezionale da parte della Commissione, quei criteri di valutazione – non essendo sufficientemente prefissati dal Ministero – avrebbero dovuto essere precisati e chiariti dalla Commissione, così da fungere da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al soggetto non ammesso di comprendere, in modo esaustivo, le ragioni della esclusione e dunque esaminare le valutazioni numeriche riferite al progetto presentato: detti sub-criteri, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla p.A., tradottesi nell'assegnazione del voto numerico, che consente all'istante escluso (ovvero anche a quello ammesso visto che la graduatoria consentirà di accedere ad una quota più o meno cospicua di contributo) di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto (cfr. Cons. Stato V, 30.9.2020, n.5743)

Non essendo stati dettati parametri ulteriori per stabilire la gradualità, in sede di attribuzione del punteggio, alla “qualità artistica del progetto” (fissando dunque preventivamente in quali casi e secondo quali elementi attribuire da 0 a 1, da 1 a 3, da 3 a 5) ovvero ad altre categorie oggettive quantitative, non sussiste alcuna possibilità di

esercitare un controllo o un qualche sindacato senza entrare nel merito della valutazione tecnica operata dalla Commissione.

2.2 Ulteriore vizio è la violazione dell'art.5 del DD che disponeva che *“Nel primo anno del triennio di riferimento, qualora il progetto triennale non raggiunga la soglia minima di ammissibilità qualitativa di cui al comma 1, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di ammettere a contributo il predetto progetto a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell'organismo richiedente o l'oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto”*.

La ricorrente avrebbe potuto essere invitata a (ri)presentare il progetto tra gli organismi di produzione ovvero gli under35 ovvero sotto altra Categoria di cui pure la ricorrente avrebbe avuto titolo quale ad es. l'art.28, Organismo di programmazione e promozione).

III. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI (ART. 3, 24 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.

Pur non potendosi negare che la valutazione svolta dalla Commissione in sede di esame ed attribuzione dei punteggi costituisce pur sempre esercizio di discrezionalità tecnica, tuttavia è innegabile che nel caso di specie le valutazioni svolte siano viziate, in taluni

punteggi, da illogicità manifesta ed di erroneità fattuale dunque per illogicità ed irragionevolezza.

Non solo la Commissione non risulta aver valutato gran parte dei titoli/esperienze ed indicazioni risultanti dal progetto della ricorrente, cui è stato attribuito un punteggio largamente incongruo e dunque compromessa illegittimamente la sua ammissione alla fase successiva della comparazione con gli altri organismi ammessi ai fini dell'inserimento in graduatoria, ma la visione degli altri progetti presentati da ammessi fa EMERGERE LA ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E LA PALESE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO.

La riprova di quanto appena affermato emerge proprio da autorevole **parere *pro veritate***, esibito al n.21 dei documenti allegati [(sottoscritto dal prof. Borghi, esperto ed operatore culturale con incarichi istituzionali quali a titolo esemplificativo Presidente C.d.A. Accademia Nazionale di Danza Roma, Direttore Fondazione I teatri Reggio Emilia, Responsabile organizzativo Fondazione Teatro Due (**doc. n.21**)], che peraltro ha ricevuto l'avallo del Professore ordinario di Discipline dello Spettacolo (L-ART/05) presso l'Università degli Studi di Torino nonché Presidente del Corso di Laurea in Dams, **doc.12**]

Nel parere pro veritate sono stati esaminati tutti i progetti ammessi e comparati con quello, escluso, della ricorrente e sono emersi taluni punti di grave incongruità ed illogicità che rivelano l'insanabile illegittimità della valutazione operata.

Molteplici i punteggi inspiegabili assegnati al progetto della ricorrente che denotano l'illogicità della valutazione soprattutto perché di tipo oggettivo-quantitativo.

Tra i tanti basterà richiamare:

FENOMENO “*Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale*” per la quale la Commissione ha attribuito il **punteggio max di 0,5 su 4,0**. Secondo il parere pro veritate *l’attribuzione non è congrua*”; *in qualità di esperto del settore di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo ritengo il lavoro di CINQUEMINUTI APS come anche viene evidenziato nel loro progetto, contenga importanti elementi di innovatività e soprattutto di assunzione del rischio culturale. Questo non tanto per l’applicazione di strumentazioni tecnologiche per il digitale – che comunque sono presenti in particolare nelle ricerche e produzioni delle formazioni artistiche S Dance Company e ZaDanceWorks – ma principalmente per l’attenzione al sostegno e sviluppo di diverse espressioni della danza, della riflessione sui importanti temi della contemporaneità, delle modalità di approccio spingendo nella direzione della rappresentanza molteplice e complementare. CINQUEMINUTI APS pone al centro un’operazione non di artisti associati o collettivo artistico ma di proposizione consortile autodeterminata. Per queste ragioni sopra riassunte ritengo che il punteggio di 0,5 sia di molto inferiore a quanto era possibile attribuire*”;

FENOMENO “*Partecipazione a festival*” la Commissione ha attribuito il **punteggio max di 0,5 su 3,0**. Secondo il parere pro veritate *l’attribuzione non è congrua per la seguente motivazione*” *CINQUEMINUTI APS ha presentato un programma di 8 FESTIVAL 2022 di cui 4 sovvenzionati dal Ministero della*

Cultura e almeno 1 straniero di rilievo internazionale. Un numero che, sommandosi ai Festival cui si ha partecipato precedentemente, crea una programmazione sufficientemente articolata da confrontare con altre istanze di medesimo articolo in prima istanza triennale. Ad esempio Nuovo Balletto Classico con una indicazione festival certamente di valore assoluto ma risalente in gran parte agli anni '70 o di dimensione assolutamente locale ha ottenuto 2 punti di valutazione; Roma City Ballet indicando l'impossibilità di partecipazione a Festival causa pandemia ha ottenuto 1 punto e dunque un punteggio certamente maggiore dello 0,5 assegnato a CINQUEMINUTI APS”.

- FENOMENO “ *”integrazione con strutture e attività del sistema culturale”* per il quale la Commissione ha attribuito il **punteggio max di 0,5 su 2,0**. Secondo il parere pro veritate “*l’attribuzione non è congrua per la seguente motivazione: Considerata la condizione di avvio della progettualità per il triennio come “Prima istanza” ritengo che CINQUEMINUTI APS dimostri un’ampia e trasversale capacità di collaborazione e interazione con le strutture del proprio territorio di riferimento. Inoltre agisce con il consolidamento di relazione e sostegno reciproco rispetto ad importanti enti dell’Emilia Romagna e di altre regioni finanziati per la maggior parte dallo stesso Ministero della Cultura (a titolo esemplificativo ho rilevato l’attivazione di co-produzioni con ASMED – Balletto di Sardegna; ARTGARAGE; SENZASPINE APS; di sostegno alla produzione da ERT). A titolo esemplificativo si riporta la dichiarazione della Compagnia Danza Emiliano Pellisari Studio che con indicazione di 1*

coproduzione ha avuto assegnato il punteggio di 1. Per tali ragioni ritengo sia sottostimato il punteggio di 0,5.

- FENOMENO “*Qualità professionale del personale artistico*” per la quale la Commissione ha attribuito **il punteggio max di 1,0 su max 7,0**”; secondo il Consulente *L’attribuzione non è congrua per la seguente motivazione: come si evince dal progetto presentato i coreografi che fanno parte della compagine di CINQUEMINUTI APS vantano esperienze di altissimo profilo, sia per quanto riguarda la loro formazione che il loro percorso professionale. Nelle elencazioni individuali degli artisti coinvolti, delle partecipazioni a festival o assegnazioni premi e riconoscimenti si evincono rapporti strutturati e solidi con il sistema italiano di produzione e distribuzione già sostenuto dal Ministero. Questo vale anche per i giovani danzatori e altri professionisti indicati nel paragrafo, portatori di eccellenti percorsi di formazione e collaborazioni professionali con Compagnie nazionali e internazionali di qualità riconosciuta e indiscussa (a titolo esemplificativo: Compagnia Artemis Danza – Compagnia Abbondanza / Bertoni – Scenario Pubblico)*”;

- FENOMENO “*Qualità artistica del progetto*” per la quale la Commissione ha attribuito **il punteggio max di 0,5 su max 5,0**”; secondo il parere *pro veritate l’attribuzione non è congrua: come indicato nel progetto, CINQUEMINUTI APS propone un percorso innovativo e strutturato per porre in evidenza le diverse espressioni della danza, sviluppano tutti i punti di azione qualificanti per obiettivi strategici (multidisciplinarietà, innovazione processi soprattutto di coinvolgimento del giovane pubblico; sostegno al ricambio generazionale degli artisti; capacità di fundraising su progettualità produttive integrate; azioni di divulgazione continuativa on e off line; consolidamento di rapporti coproduttivi e di collaborazione interregionali). Un*

*quadro di azione certamente in fase avvio ma che garantisce una attività qualitativa e quantitativa nel 2022: 2 nuove produzioni riprese di 4 spettacoli prodotti direttamente nel 2021 e (S Dance Company); 2 nuove produzioni – dispositivi e riprese di 2 spettacoli (Natiscałzi DT); 2 nuove produzioni e ripresa di 1 spettacolo (ZaDanceWorks). A titolo esemplificativo nel confronto con altre istanze invece accolte a questa voce corrispondono un numero inferiore di produzioni (3 nuove produzioni 2022 Compagnia Danza Emiliano Pellisari Studio – punteggio assegnato 2; 1 nuova produzione 2022 Compagnia Nuovo Balletto Classico – punteggio assegnato 2). Dal punto di vista dei contenuti trattati e delle modalità di sviluppo, il programma è di attualità e portatore di un significativo impatto sociale e culturale **meritevole di un punteggio ben più elevato di 0,5**”.*

Alla luce delle susposte argomentazioni, la ricorrente come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che codesto Ecc.mo Tribunale voglia annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, l'ammissione al contributo triennale FUS della ricorrente, secondo quelli che sono i motivi di ricorso o comunque voglia ordinare il riesame del programma/progetto presentato dalla Cinqueminuti A.p.S.. Con vittoria di spese e di compensi professionali e attribuzioni ai procuratori antistatati.

Roma, 16 novembre 2022

Avv. Giuseppe Sartorio

Avv. Antonio Lamarte